



# COMUNE DI CASSACCO

Provincia di Udine

Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308

Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

**Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni**

Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : [comune.cassacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.cassacco@certgov.fvg.it)

E-mail : [manutenzioni@comune.cassacco.ud.it](mailto:manutenzioni@comune.cassacco.ud.it) --- E-mail : [remo.zanini@comune.cassacco.ud.it](mailto:remo.zanini@comune.cassacco.ud.it)

## **Determinazione nr. 63 Del 12/04/2018**

OGGETTO : Impegno di spesa per acquisto concime e sementi per il trattamento periodico del manto erboso del campo di calcio di Cassacco ed aree attigue – Ditta : Agraria del Rojale Snc da Reana del Rojale.-

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Area Tecnica - Tecnico Manutentiva)**

#### **PREMESSO :**

- **Che** con deliberazione della Giunta Municipale N° 12 del 08.02.2018 veniva disposto il rinnovo sino al 31.08.2020 nonché approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Sanitaria Calcio Cassacco, per l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale denominato "L. Ciceri" di Cassacco, sito nel Capoluogo in Via Soima;
- **Che** in data 13.02.2018, per l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo di cui sopra, il Sig. Mansutti Dino nella sua qualità di Presidente della richiamata "Associazione Sportiva Dilettantistica – Sanitaria Calcio Cassacco", sottoscriveva apposita convenzione recante il N° 931 S.P.;
- **Che** all'art. 6 lettera C), della sopra citata convenzione N° 931 S.P., vengono previsti a carico dell'Ente gli interventi ciclici di trattamento e semina dei tappeti erbosi dei campi da gioco nell'impianto sportivo in parola;
- **Che** è emersa la necessità di procedere nella periodica manutenzione con i lavori di risemina e concimazione del manto erboso dei campi di calcio di cui trattasi;
- **Che** per l'esecuzione dei lavori di manutenzione in argomento, necessita l'acquisto di prodotti specifici aventi azione mirata a tale fine;
- **Che** la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N° 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N° 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :
  - a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legge 23.12.1999, N° 488 ed art. 1 - Comma 449 della legge 27.12.2006 N° 296). La violazione di tale obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del Decreto Legge 95/2012 (Legge N° 135/2012) e dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N° 98/2011 (Legge N° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
  - b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N° 95/2012, convertito in Legge N° 135/2012);
  - c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N° 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N° 296/2006, come modificato dall'art. 7 - Comma 2° del Decreto Legge N° 52/2012, convertito in Legge N° 94/2012). Anche in tal caso la

violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;

- **Che** in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N° 91, è entrato in vigore il D.Lgs 18.04.2016, N° 50, (Nuovo Codice dei Contratti), recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- **Che** in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N° 56 del 19.04.2017, contenente disposizioni correttive al D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il 20 Maggio 2017;

**VISTI** in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N° 50, così come coordinati ed implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l'altro, in merito all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :

- ✓ Art. 32 – Comma 14°;
- ✓ Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
- ✓ Art. 37 – Comma 1°;
- ✓ Art. 32 – Commi 9° e 10°;
- ✓ Art. 32 – Comma 2°;

**ATTESO** che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova applicazione quanto previsto all'art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, ("Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38."

**DATO ATTO** che, in applicazione dell'art. 36 – Comma 2° - Lettera a), del citato D.Lgs 56/2017 è possibile applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

**PRESO ATTO** che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento dei lavori di manutenzione/riparazione/forniture, etc. di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati strumenti di e-procurement;

- **Che** l'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N° 18 fissa l'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016;

- **Che** all'art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene introdotta la possibilità di affidamenti "autonomi", senza l'obbligo di ricorso alle "Centrali di Committenza", in relazione ai procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;

- **Che** all'art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N° 208), viene previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;

- **Che** l'ammontare imponibile dell'affidamento della fornitura di cui trattasi risulta inferiore ad €. 1.000,00.- (I.V.A. esclusa);

**RITENUTO** di procedere nell'acquisto del concime e sementi in parola, nella quantità stimata e necessaria per il trattamento del campo erboso in parola, affidando l'incarico a ditta specializzata che fornisca in brevi tempi ed in unica consegna il tutto ;

**ATTESO** che per l'acquisto globale dei prodotti in argomento veniva richiesto per le vie brevi preventivo di spesa alla ditta AGRARIA del ROJALE Snc di Comelli Vittorino – Sede Legale : Via G. Tomadini 3 – 33010 Reana del Rojale (Ud), specializzata in tale tipologia di forniture;

**VISTO** il preventivo di spesa trasmesso dalla sopra richiamata ditta AGRARIA del ROJALE Snc di Comelli Vittorino & C. Snc – Via Tomadini 3 – 33010 Reana del Rojale (Ud), pervenuto in data 26.03.2018 ed assunto al protocollo generale di arrivo al N° 2020, con il quale detta ditta propone la fornitura, con resa franco proprio punto vendita, dei seguenti prodotti verso i sotto esposti costi (I.V.A. esclusa) :

- Kg. 475 Concime lenta Cess. "Nitrophoscka Gold" : €.(0,950) €. 451,25.- (I.V.A. al 4%)
- Kg. 70 Miscuglio di seme per tappeto erboso : €.(4,200) €. 294,00.- (I.V.A. al 10%)

**CONSIDERATO** che :

- a) l'operatore economico individuato ha svolto anche negli anni passati forme di collaborazione con l'Ente assumendo un comportamento competente e diligente;
- b) il preventivo di spesa é da considerarsi congruo ed in linea con il mercato di settore;
- c) la ditta, contattata per le vie brevi, si é resa disponibile ad effettuare urgentemente la consegna di tutti i prodotti richiesti (Resa franco punto vendita di Reana del Rojale – Sede Negozio di Via Mons. Cattarossi N° 24);

**DATO ATTO** della necessità di procedere celermente nell'acquisizione dei prodotti in parola, onde poter effettuare i trattamenti ciclici previsti nel tappeto erboso di cui trattasi;

**VERIFICATO** che la richiamata ditta AGRARIA del ROJALE Snc risulta regolare con il "DURC", (giusta certificazione recante il protocollo N° INAIL\_100 15433 del 27.12.2017 e scadente il 26.04.2018);

**ATTESO** che con deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 – 2020;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale N° 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., con la quale si procedeva nell'attribuire ai singoli servizi le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato l'Ente, (con l'esclusione di quanto specificato nell'allegato "A2"), ed in via vicaria in caso di assenza o impedimento del Sindaco nell'assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;

**RICORDATO** che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32 – Comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 – Comma 2 – lett. a);

**PRESO ATTO** altresì, che all'intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di "CIG" : ZD52325AC5, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N° 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di incaricare la ditta AGRARIA del ROJALE Snc di Comelli Vittorino & C. Snc – Via G. Tomadini 3 – 33010 Reana del Rojale (Ud), della fornitura con resa franco proprio punto vendita, delle quantità di concime e sementi evidenziati nelle premesse, destinati al periodico trattamento di semina e concimazione del manto erboso dei campi di calcio di Cassacco ed aree attigue, alle condizioni, modalità, termini di cui al preventivo di spesa trasmesso dalla stessa ditta, pervenuto in

data 26.03.2018 ed acquisito al protocollo generale di arrivo al N°. 2020, nonché presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA  
Posizione Organizzativa – Il Sindaco  
- Baiutti Ornella -

2) di impegnare la complessiva somma di €. 792,70.- (I.V.A. inclusa) a favore della sopra richiamata ditta AGRARIA DEL ROJALE Snc da Reana del Rojale, risultante dal seguente conteggio :

➤ Fornitura Kg. 70 seme per tappeto erboso : €.	(4,20)	€.	294,00.-	
	I.V.A. 10%	€.	29,40.-	
			-----	
	Totale	€.	323,40.-	323,40.-
➤ Fornitura Kg. 475 Concime lenta cessione per tappeto erboso "Nitrophoska Gold" :	€.	(0,95)	€.	451,25.-
	I.V.A. 4%	€.	18,05.-	
			-----	
	Totale	€.	469,30.-	469,30.-
			-----	
	TOTALE GENERALE	€.		792,70.-

3) di imputare la sopra richiamata complessiva spesa di €. 792,70.- al Capitolo N°. 1829/002 del Bilancio di Previsione 2018/2020, (M. 6 – P. 1), con imputazione all'esercizio finanziario 2018, che offre la dovuta disponibilità.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ZANINI p.i. Remo -



VISTO per la regolarità contabile ai sensi  
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :

PIVIDORI Rag. Loretta